

Corte di Cassazione, Sezione Sesta, ordinanza n. 25295 del 28.11.2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. CICALA Mario - Presidente -  
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -  
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -  
Dott. CARACCILO Giuseppe - Consigliere -  
Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**ordinanza**

sul ricorso 4294/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del  
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope  
legis;

- **ricorrente** -

**contro**

R.V.;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 175/30/2012 della Commissione Tributaria  
Regionale di PALERMO del 10.7.2012, depositata il 23/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
06/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO  
GIOVANNI CONTI.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato  
a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia sez.  
Palermo n. 175/2012/00, depositata il 23.10.2012. L'CTR, in  
parziale accoglimento dell'appello proposto da R.V., ha  
rideterminato il reddito ripreso a tassazione indicato nell'avviso di  
accertamento notificato al contribuente - lavoratore autonomo - per  
l'anno 2005 in Euro 180.602,86. La CTR, dopo avere richiamato i  
principi espressi da questa Corte in ordine alla rilevanza degli  
accertamenti bancali su conti correnti riferibili al contribuente e  
sulle relative movimentazioni bancarie ai fini della determinazione  
del reddito, ha ritenuto che il contribuente, con le memorie  
illustrative depositate per la prima volta nelle date del 15 e 28  
giugno 2012 aveva dato parziali giustificazioni alle  
movimentazioni anzidette, riportando in motivazione parte delle

*Corte di Cassazione, Sezione Sesta, ordinanza n. 25295 del 28.11.2014*

difese relative ai singoli movimenti del conto corrente, sulla base delle quali la CTR ha ritenuto di potere accogliere parzialmente le richieste del contribuente. L'Agenzia delle entrate, con il primo motivo, ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., evidenziando che le giustificazioni fornite dal contribuente alle movimentazioni bancarie utilizzate in sede di ripresa a tassazione non avevano superato lo stadio della mera allegazione, in quanto mancanti di riscontro istruttorio. Ragion per cui la presunzione relativa di cui alle disposizioni anzidette non era stata superata.

Con il secondo motivo l'Agenzia ha dedotto il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, evidenziando l'impossibilità di comprendere dalla motivazione impugnata le ragioni della non imponibilità di ciascuna delle operazioni indicate dall'amministrazione finanziaria.

La parte contribuente non ha depositato difese scritte.

Il primo motivo è infondato.

Ed invero, la parte ricorrente, nell'esposizione stessa della censura, prospetta sotto il paradigma della violazione e falsa applicazione di legge l'errore del giudice di merito non nella sussunzione dei fatti all'interno dei paradigmi normativi indicati o la falsa applicazione delle disposizioni evocate, piuttosto ponendo in discussione l'attività valutativa del giudice di merito che avrebbe considerato come dimostrati fatti semplicemente allegati dal contribuente. Ciò che impedisce di esaminare la censura-rispetto alla quale avrebbe peraltro assunto rilievo la recente sentenza della Corte costituzionale n.228/2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole "o compensi".

Quanto alla seconda censura, la stessa è patimenti inammissibile, dovendosi fare applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dalla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 2012, n. 134, in relazione all'epoca di pubblicazione della sentenza gravata - 23.10.2012-.

Ed invero, giusti i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte - Cass. S.U. n. 8053/2014 e 8054/14, poi ribaditi da Cass. S.U. n. 19881/2014 - rileva unicamente, ai fini del vizio

*Corte di Cassazione, Sezione Sesta, ordinanza n. 25295 del 28.11.2014*

rimodulato dalla normativa sopravvenuta, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, cioè la pretermissione di quei dati materiali, acquisiti e dibattuti nel processo, aventi portata idonea a determinare direttamente un diverso esito del giudizio.

Orbene, non pare potersi dubitare che la CTR non ha omesso di esaminare i fatti idonei a paralizzare la pretesa fiscale, richiamando la documentazione probatoria ritenuta idonea a dimostrare il superamento della presunzione da parte del contribuente, rendendo pertanto inammissibile il controllo di questa Corte sulla motivazione esposta dal giudice di merito a sostegno della ritenuta fondatezza delle giustificazioni addotte dal contribuente per superare la presunzione evocata dall'ufficio.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

**PQM**

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014

*\*la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*